

Sede di Potenza: Via Di Giura – Centro Direzionale, Potenza 85100 tel. 0971 292911 – fax 0971 292964

Sede di Matera: Via XX Settembre, 3, Matera 75100 tel. 0835 292911 – fax 0835 292964

codice fiscale 96051160768 info@confindustria.basilicata.it confindustriabasilicata@pec.it www.confindustria.basilicata.it

MODULO DI ADESIONE											
L'impresa:											
con sede legale in:											
e stabilimento/i in:											
nella persona del titolare/legale rappresentante: nato a:					il:						
CHIEDE: di aderire a Confindustria Basilicata in qualità di socio.											
A tal fine, DICHIARA:											
1.	di aver ricevuto in copia ed aver preso integrale visione dello Statuto di Confindustria Basilicata, del Codice Etico e dei Valori Associativi, dei Regolamenti Confederali e del Regolamento per la Determinazione dei Contributi Associativi;										
2.	di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme e le disposizioni sancite in ciascuno dei documenti fondamentali elencati al punto 1 e, in particolare, al rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al Titolo II dello Statuto, espressamente riportato sul presente Modulo di Adesione;										
3.	di assumersi ogni responsabilità circa la veridicità delle dichiarazioni, dei dati, delle informazioni e degli elementi identificativi trascritti nel presente Modulo di Adesione e nella Scheda Anagrafica Aziendale che è parte integrante dello stesso, impegnandosi, altresì, a notificare, a Confindustria Basilicata, ogni eventuale variazione o modifica degli stessi, al fine di consentire la corretta gestione del rapporto associativo.										
	ALLEGA:										
1.	certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per l'Industria, l'Artigianato e l'Agricoltura;										
2.	fotocopia del documento di identità;										
3.	delega conferita al soggetto incaricato di rappresentare l'impresa in seno a CONFINDUSTRIA Basilicata (da allegare ove persona diversa dal titolare/legale rappresentante);										
4.	. modulo con il quale si autorizza Confindustria Basilicata ad effettuare verifiche e controlli sul possesso e sulla permanenza dei requisiti oggettivi, etici e morali dell'impresa e dei suoi rappresentanti.										
	Data:	Timbro dell'impresa	):	Firma del titolare/legale	e rappresentante:						

### STATUTO

#### TITOLO II - SOCI

#### Art. 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

inazione delle scelte politico-strategiche di rappresentanza e destinatarie delle attività e dei servizi de Protagoniste nella de

sistema associativo di Confindustria Basilicata sono le Imprese.
Il perimetro della rappresentanza di Confindustria Basilicata è inclusivo e vede la compartecipazione organica di imprese rappresentativo in mercelogici d

presentative di diversi settori merceologici ed aree di attività, in ogni dimensione eu assetto societano e proprietanu, sono aderire a Confindustria Basilicata le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi con una organizzazione plessa che: siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale; diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal Codice Civile per l'esercizio dell'attività imprentiforiale; si Ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attravense comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'organizzazione di appartenenza, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e del Valori Associativi; dispongano di una adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita. "irmetro della rappresentanza di Confindustria Basilicata comprende tre distinte categorie di soci: "soci effettivi", con pieni diritti e doveri associativi vi rientrano le imprese di cui al comma tre del presente articolo che dispongono di una Associazione o Federazione nazionale di settore di riferimento già aderente a Confindustria, nonché quelle imprese il cui rapporto contributivo con il sistema associativo è regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livelio nazionale;

- nazionale;
  2. "soci ordinari di territorio", con pieni doveri ma diritti di elettorato attivo e passivo delimitati secondo le previsioni del presente.
  Statuto e del Regolamento Unico per le Componenti del Sistema Confindustria: vi rientrano le imprese di cui al comma tre del presente articolo ma che non hanno una corrispondente Associazione o Federazione nazionale di settore aderente a Confindustria;
  3. "soci aquregati", con limitati e specifici diritti e doveri: vi rientrano le imprese che presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementantà e raccordo economico con quelle di cui al due precedenti punti.
  Tenuto conto di quanto sancito al commi precedenti, possono aderire a Confindustria Basilicata in qualità di "soci effettivi" o di "soci ordinari di territorio":

- Tenuto conto di quanto sancito ai commi precedenti, possono aderire a Confindustria Basilicata in qualità di "soci effettivi" o di "soci ordinari di territorio":

  a) le imprese, con sede legale nell'ambito della regione Basilicata, nonché le imprese con sede legale diversa, che abbiano comunque in regione propri stabilimenti, cantieri, unità locali e/o attività sussidiarie di filiale, deposito o di qualsiasi altro tipo, secondo quanto previsto dal Repolamento Unico per il Sistema Confindustria;

  b) le imprese, sempre con sede legale o altre unità locali nella regione, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al venti per cento da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gil organi di gestione in tutto o in parte;

  c) i consorzi di produzione di beni e/o servizi, composti da imprese di cui alle precedenti lettere, nonché le imprese artigiane e coperative, queste ultime, previo parere preventivo di Confindustria circa la loro ammissibilità;

  Possono, invece, aderire a Confindustria Basilicata, in qualità di "soci aggregati", con specifiche modalità e condizioni stabilite dal Consiglio Generale, le realtà imprenditoriali con sede legale o unità operative nell'ambito della regione Basilicata che presentino dementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmenta sistituzionalmenta istituzionalmenta internativa in controlla della regione di montrolla della regione di montrolla di socialmenta internativa in controlla di socialmenta internativa in controlla di socialmenta intern

elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata; in ogn caso, il loro numero non deve snaturare la qualificazione rappresentativa di Confindustria Basilicata, nel rispetto del Regolamento Unico per il Sistema Confindustria

unico per il sistema cominiustria. El Fratta comunque salva la possibilità di richiedere a Confindustria parere preventivo per l'attribuzione all'impresa dello status associativo tra socio effettivo, ordinario di territorio o aggregato, con particolare riferimento a situazioni limitrofe o "di confine" rispetto al perimetro confederale. Le imprese che hanno i requisiti per essere soci "effettivi" o "soci ordinari di territorio" non possono essere a

Emprises dei naim i requisit per essere soul enterior y soul ontain in eliminor intor possorio essere associate in qualità ci roci aggregati".

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese di Confindustria Basilicata e nell'analogo Registri nazionale tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente, e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza dell'imprese a Sistema Associativo Confederale.

Le imprese che aderiscono a Confindustria Basilicata devono risultare regolarmente iscritte presso la Camera di Commercio per l'Industria, l'Artigianato e l'Agricoltura, ovvero, per le imprese estere, presso una analoga estituzione dello Stato di provenienza. Le imprese che adensono a Confindustria Basilicata devono risultare regolamente iscritte presso la Camera di Commercio per l'Influstria, l'Arigianto e l'Ajordottura, ovveno, per le imprese estere, presso una analoga istituzione dello Stato di provenierza. In seno a Confindustria Basilicata, le imprese associate sono fisicamente rappresentate da soggetti dell'impresa che ricoprono una postione aziendade con responsabilità di grado filevante, quali: Il titolare, il legale rappresentante quale risula del Registro delle Imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia. Sono altresi considerati rappresentanti dell'impresa, sud edega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa. La delega deve essere depositata presso Confindustria Basilicata et ha validità fino a revoca. Spetta al Collegio Speciale del Probiviri di Confindustria Basilicata a verifica sul possesso dei requisiti dell'impresa per l'accesso e la permanenza nel sistema previsti dal presente articolo, nonché dal Codice Etico e del Valori Associativi.

#### Art. 4 - Modalità di adesione

- Art. 4 modalità di adesione
  mprese che intendono aderire a Confindustria Basilicata devono presentare:
  domanda di ammissione, redatta su apposta modulistica, debitamente compilata e sottoscritta dal titolare o dal legale
  rappresentante dell'impresa e comprendente:
  a) dichiarazione esplicita di conoscerza, accettazione ed impegno all'osservanza di tutte le norme e gli obblighi derivanti dal
  presente Statuto, dal Codice Etico e dei Valori Associativi, dal Regolamento Unico per il Sistema Confindustria e dai
  Regolamenti Confederali;
  - Regolament Contederali; indicazione della denominazione e della ragione sociale dell'impresa, delle generalità del titolare o legale rappresentante della sede sociale, della natura dell'attività esercitata, dell'ubicazione degli stabilimenti, del numero del dipendenti occupati dell'appartenenza o meno ad un "gruppo imprenditoriale" o del possesso degli elementi per essere considerati "piccola industria" ai sensi del presente Statuto, nonché, ogni altra notizia richiesta da Confindustria Basilicata e da essa ritenuta
  - industra al servi de presente scatudo, inducie, guji ante induca inclinesa da comindustra besincate e de essa interiore, utilia al fini dell'istruttoria della domanda;
    c) impegno a notificare a Confindustria Basilicata ogni eventuale variazione o modifica dei dati e degli elementi di cui alla precedente lettera b);
  - d) impegno al pagamento dei contributi associativi determinati dagli Organi di Confindustria Basilicata in conformità alle sizioni del presente Statuto;
  - о consenso al trattamento ed alla conservazione dei dati personali ed aziendali, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e
  - tiegrazioni; ottoscrizione di un apposito modulo con il quale si autorizza Confindustria Basilicata, attraverso il Collegio Speciale dei robbivir, ad effettuare verifiche e controlli sul possesso e sulla permanenza dei requisiti oggettivi, etici e morali dell'impresa dei suoi rappresentanti; licato di scrizione alla Camera di Commercio per l'Industria, l'Artigianato e l'Agricoltura, ovvero, per le imprese estere, mentazione equivalente. Incontrolle delle domanda di adesione e la conseguente ammissione a socio di Confindustria Basilicata "effettivo", "ordinario di

L'approvazione delle domanda di adesione e la conseguente ammissione à socio di commiddanti basilicata di sciento , territorio" o "aggregato" è di competenza del Consiglio di Presidenza, il quale, in sede di istruttoria della domanda di ade

- il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Speciale dei Probiviri, in ordine ai requisiti di affidabilità legale e moral
- dell'impresa richiedente, secondo quanto disposto dell'art. 3 del presente Statuto e dal Codice Etico e dei Valori Associativi; il parere obbligatorio ma non vincolante del Presidente della competente Sezione di Categoria nella quale l'impresa dovrà b)

by in partiet cooligator of his not vinicialité de residente della configuence sezen inquadrata à les risid del presente Statuto.

Terrescente della conscion d'unificialité de l'expecte de la configuence de la production de la conscion de la conscion de la description de l'acconstitue della domanda di adesione.

L'approvazione delle domande di adesione de parte del Consiglio di Presidenza deve avvenire sempre a scrutinio palese e, per l'ammissione di imprese alle quali attribuire lo status di "socio ordinario di territorio", è necessaria la maggioranza dei due terzi de

Della decisione positiva o negativa di ammissione a socio adottata dal Consiglio di Presidenza viene data comunicazione all'impresa

Della decisolite positiva di religiativa in ininissolite a solo adottata au circiligita in resenetza viene udata contininazione ani impresa, in una con la richiesta di versamento della relativa quota di iscrizione nel caso di positivo accoglimento della domanada. Avverso la decisione di diniego dell'ammissione a socio, adottata dal Consiglio di Presidenza e notificata all'impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con espiticazione delle mottivazioni, l'impresa, entro dieci giomi dalla notifica, può chiedere un riesame della domanda al Consiglio Generale, il cui giudizio, nel caso esso si esprima favorevolmente all'ammissione, dovrà considerara inappellabile. Ove la domanda di ammissione sia invece ulteriormente rigettata dal Consiglio Generale, l'impresa, entro dieci giomi dalla notifica motivata del diniego, può appellaris, in ultima tstanza, al giudizio del Collegio Speciale del Probiviri di Confindustria Basilicata, la cui decisione è inappellabile entro i successivi trenta giorni.

## Art. 5 - Decorrenza e durata dell'adesione

Art. 5 - Decorrenza e durata dell'adesione

L'adesione a Confindustria Basiliata decorre, ad ogni effetto, dalla data della delibera di accoglimento della domanda di ammissione e impegna il socio, oltre che per la frazione dell'anno nel quale è intervenuta l'ammissione, anche per i due anni solari successivi. Successivamente, l'adesione si intende tacitamente rimovata di anno in anno, se non viene comunicato a Confindustria Basilicata recesso volontario, da notificaris mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, entro il giorne trate del mese di settembre di ciascun anno, data per la quale farà fede la data di spedizione. Nel caso in cui la comunicazione di recesso si nottrata in data successiva alla predetta, il recesso avie effetto dal secondo anno solare successivo.

Oltre all'ipotesi di recesso volontario, la durata dell'adesione tiene conto delle altre ipotesi di risoluzione del rapporto associativo previste all'Art. 10 del presente Statuto.

In capo al socio dimissionario e fino alla scadenza del termine dell'adesione è garantito il mantenimento pieno dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo previste dal presente Statuto.

## Art. 6 - Diritti dei soci

L'appartenenza a Confindustria Basilicata attribuisce alle imprese associate in regola con i contributi associativi e con gli altri obbligh

- L'appartenenza a Confindustria Basilicata attribuisce alle imprese associate in regola con i contributi associativi e con gli altri obblighi assunti i seguenti diritti:

  a) partecipare e intervenire alle Assemblee, con facoltà di discussione e di voto, direttamente o a mezzo di delega conferita ad altri ampresa associativi;

  b) formulare proposte agli Organi di Confindustria Basilicata e della Sezione di Categoria di appartenenza;

  c) e sercitare l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi associativi;

  d) avvalersi di tutte le prestazioni di servizi che discendono dall'appartenenza dell'impresa a Confindustria Basilicata ed al Sistema Confederale, tra cui la ricezione di informazioni, comunicazioni, pubblicazioni sociali e la richiesta di notizie, pareri, consulenze ed assistita de confindustria Basilicata, nel rapport con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali e culturali di rilevanza per il sistema associativo dell'elettorato attivo e passivo limitatamente alle cariche di Presidente, Presidente functo e Vice Presidente di Confindustria Basilicata, nonché della possibilità di rivestire cariche di livello confederale anche di rilevanza esterna;

  all'impresa "Socio aggregazio" è riconosciuti di dirito di cii al precedente punto a Vice Presidente di Confindustria Basilicata, nonché della possibilità di rivestire cariche di livello confederale anche di rilevanza esterna;
- all'impresa "socio aggregato" è riconosciuto il diritto di: a) partecipare e intervenire in Assemblea e nel Consiglio Generale, con esclusione del diritto di elettorato attivo e passivo ne predetti organi;
- partecipare, intervenire e assumere cariche in seno agli organi della specifica "Sezione Soci Aggregati", ove istituita; assumere la carica di componente del Consiglio Generale spettante al Presidente della "Sezione Soci Aggregati",

mentre, invece, è esclusa ogni prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico

- Tutti i soci, sia "effettivi" e "ordinari di territorio" che "aggregati", hanno, altresì, diritto:
  a) di avere attestata la partecipazione al Sistema Confederale attraverso dichiarazioni e/o certificazioni di appartenenza;
  di utilizzare i logo e gi al latti segni distiniti del Sistema Confederale, subordinatamente all'autorizzazione conferita da
  Confindustria Basilicata e comunicata a Confindustria, nel rispetto delle politiche di Confindustria medesima sul brand
  associativo, le quali ne precludono l'utilizzo a fini commerciali e/o di business diretti o indiretti, con vigilanza affidata
  al Collegio Speciale del Probiviri e conseguente ritiro immediato dell'autorizzazione e impazione di sanzioni
  - ar conego Speciale de Proposition de Consequence intro minimentato demonstrazione e inographie di salizioni associative in caso di accretate violazioni.

    sassociative in caso di accretate violazioni.

    modalità graffiche di utilizzo dei segni distintivi di cui alla lett. b) del precedente comma prevedono:

    per l'Soci effettivi" del l'Socio ordinari di territorio", l'embiema dell'aquila confederale seguito dalla dicitura "Associato".
- a Confindustria Basilicata per i soci aggregati, la dicitura "Socio aggregato di Confindustria Basilicata"

## Art. 7 - Doveri dei soci

l'adesione a Confindustria Basilicata in qualità di "socio effettivo", "socio ordinario di territorio" o "aggregato" comporta

- unzione dei seguenti obblighi:
  osservare le norme del presente Statuto ed ottemperare alle disposizioni regolamentari attuative del medesimo e che derivano dal rapporto as porto associativo con Confindustria Basilicata e dalla partecipazione al Sistema Confederale, perazioni impartite dagli Organi associativi direttivi e di controllo;
- ottemperare ai comportamenti prescritti dal Codice Etico e dei Valori Associativi e dai Regolamenti Confederali e
- orispetara i en richi etici, morali piesenti piesenti del conformi con l'apparatenza al Sistema Confederale; a Companya del proprio del conformi con l'apparatenza al Sistema Confederale; a Companya del conformi con l'apparatenza al Sistema Confederale; a Companya del conformi con l'apparatenza del conformi dovotri nelle quantità e secondo le modalità e en l'estra del conformi con l'apparate del conformi con l'apparate del conformi con l'apparate con l'apparate del conformi possibilità di condividere piani di rientro in caso di ripetuta morosità dovuta a particolari situazioni di criticità
- possibilità di condividere piani di rientro in caso di ripetuta morosità dovuta a particolari situazioni di criticità aziendale; partecipare attivamente alla vita associativa, prendendo parte, in particolare, alle Assemblee e alle riunioni degli organi associativi in cui si è stati chiamati ad assumere cariche, promuovendo anche l'attivazione di nuovi servizi associativi ovvero la realizzazione di eventi di particolare infrazione esterna a supporto dell'immagine e della legittimazione associativo; applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato da Confindustria Basilicata o dalle altre componenti del Sistema Confederale; non tenere comportamenti o pore in essere azioni dannose o lesive dell'interesse, dell'immagine e del prestigio di Confindustria Basilicata, del Sistema Confederale e della categoria rappresentata; costituisce comportamento or i doventi di adesione ed appartenenza al Sistema l'utilizzo attruenta la confondustria associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale; non assumere iniziative di comunicazione esterna di impatto trasversale agli interessi rappresentati da Confindustria Basilicata o da altra componente del Sistema senza un preventivo coordinamento della stessa; fornire a Confindustria Basilicata ed alle altre componenti del Sistema Confederale, nei modi e nei tempi richiesti, dati, informazioni o documentazione necessari al fini della istituzione e della corretta gestione del rapporto associativo e dell'aggioramento delle Registro delle Imprese' e comunque utili per il migliore e più efficace raggiungimento degli scopì associativo.

- scopi associativi.

scopi associativi.

"scopi associativi per le impreso de regispisco delle imprese e continuitore e più elincace regispissimento delle regispisco delle imprese e continuitore per le impreso dell'entre per analoghi scopi; la factiona della della

#### Art. 8 - Contributi associativi

Art. 8 - Contributi associativi

Le imprese associate provvedono alle spese per il funzionamento e la gestione di Confindustria Basilicata, mediante il versamento della "quota di iscrizione" e della "quota annuale", disciplinate dall'apposito "Regolamento per la determinazione dei contributi associativi e relative modalità di versamento", adottato annualmente dal Consiglio Generale, entro il trenta novembre dell'almon precedente a quello di pertinenza. In caso di mancata adozione annuale nei termini testé disciplinati, si applicano le disposizioni dell'ultimo Regolamento contributivo approvato.

Alle imprese associate è fatto obbligo di corrispondere a Confindustria Basilicata i contributi associativi, quale condizione essenziale per l'esserzizio dei diritti e per avere accesso alle prestazioni istituzionali ed ai servizi erogati da Confindustria Basilicata el di Sistema Confiederale.

Il mancato versamento dei contributi associativi sospende l'esercizio dei diritti ma non esime l'impresa morosa dall'obbligo di corrispondere i contributi dovuti, dando facoltà a Confindustria Basilicata di agire secondo legge per il loro recupero.

Le spese sostenute per il recupero delle quote scadute e non versate sono a carico delle imprese associate morose.

In caso di grave e ripetuta morostà, il Consiglio Generale, ratta salva l'azione di recupero dei contributi dovuti, potrà disporne l'espusione dell'impresa amosso, secondo le previsioni di cui alla lett. q), e successivo comma S, i dell'art. 9 del presente Statuto.

La "quota di iscrizione" deve essere versata dall'impresa associata successivamente alla comunicazione di ammissione a socio di Confindustria Basilicata.

socio di Confindustria Basilicata.

La "quota annuale" è costituita da una percentuale calcolata sull'ammontare globale lordo delle retribuzioni corrisposte ai

dipendenti dell'impresa associata. Il Consiglio Generale, nel predisporre l'apposito Regolamento contributivo, determinerà l'ammontare della quota annuale

in cuisgio derie largi, i les preussionies rapposito regigianiento continuoros, determinare a miniminara de una quota almane iminima, da applicarsi anche alle imprese indivise o senza dipendenti. Per le imprese facerti parte di un medesimo "gruppo imprenditoriale", la determizazione delle quote associativo annuali farà riferimento, con un unico cortesigo, all'ammontare globale lordo delle retrizzori complessivamente consposte ai dipendenti. Per motivate esigenze di natura eccezionale, potranno essere stabiliti dal Consiglio Generale anche contributi a carattere straordinario, che dovranno essere sottoposti a rattifica dell'Assembliaa.

## Art. 9 - Sanzioni

I soci e/o i loro rappresentanti che si rendano inadempienti rispetto agli obblighi che derivano dal presente Statuto, dalle disposizioni regolamentari ed attuative dello stesso, dal Codice Etico e dei Valori Associativi e dalle deliberazioni degli Organi associativi, in rapporto alla gravità delle inadempienze commesse, sono passibili delle seguenti sazzioni:
a) censura diretta del Presidente all'interessato, da adottarsi in forma orale negli organi direttivi ovvero in forma scritta,

- colladio di bato plate di comportamenti che possano essere rapidamente in condotti al principi organizzativi generali di riferimento; sospensione temporanea del diritto a ricevere le prestazioni istituzionali e i servizi associativi erogati da Confindustria Basilicata e al di Sistema Confederale; b) c) sospensione temporanea del diritto di partecipare alle Assemblee, alle riunioni degli altri Organi

sospensione temporanea del diritto di partecipare alle Assemblee, alle riunioni degli altri Organi associativi eventualmente partecipate i alt'attivà associativa; sospensione temporanea dall'elettorato attivo e passivo; decadenza del rappresentanti dell'impresa dagli incarichi associativi ricoperti internamente o esternamente a Confindustria Basilicata; radiazione del rappresentante dell'impresa in Confindustria Basilicata; espulsione dell'impresa associata da Confindustria Basilicata; espulsione dell'impresa associata da Confindustria Basilicata; espulsione dell'impresa associata da Confindustria Basilicata e consequente risoluzione del rapporto associativo. sanzonio sospensive di cui alle lettree by, c) e di spon deliberate dal Consiglio di Presidenza, singolamente o cumulativamente relazione alla gravità dell'inadempimento perpetrato, per una durata massima di dodici mesi e con permanenza degli obblighi tributivi e potranno essere applicate in caso di morostà contributivia in atto da almeno due anni. sanzione di decadenza di cui alla lettra e) è deliberata: dal Collegio Speciale dei Probiviri, per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta; dallo stesso orvano di appartenenza. In caso di inadempimento adi obblighi derivanti dalla carica ricoperta; dallo stesso orvano di appartenenza. In caso di inadempimento adi obblighi derivanti dalla carica ricoperta;

- dallo ste , sso organo di appartenenza, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ricoperta, ivi ualios viscessi origato di appareticienza, in secondi minori principi di superiori di apparetici di care di repeter, vin compresa l'immotivata inerzia e le ri petute asserie injusticato, o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso e il mantenimento della carica tessas, tra i quali particolare, i professionali completo inquadramento e la mancata copertura di una posiziona aziendale con responsabilità di grado i leritara del completo inquadramento e la mancata copertura di una posiziona aziendale con responsabilità di grado i prediori e

La sanzione di radiazione di cui alla lettera f) è deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive

La sanzione di radiazione di cui alla lettera f) è deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, il mantenimento del rapporto associativo on l'azienda, la quale sarà sollectata a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa; la radiazione è sempre necessaria in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna, senza aver preventivamente esperito gil strumer interni di risoluzione delle conflittualità. La sanzione di espulsione di cui alla lattera gi è deliberata dal Consiglio Generale, a maggioranza qualificata dei due terzi del presenti, in caso di ravia e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicabile, altresi, in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi, da validarsi a cura del Consiglio di Presidenza, di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti ed eventi straordinari.

In ogni caso, avverso i provvedimenti sanzionatori adottati è possibile il ricorso al Collegio Speciale dei Probiviri, nel termine di dieci giorni dalla notifica del provvedimento applicato e senza effetto sospensivo.

## Art. 10 - Risoluzione del rapporto associativo

La qualità di socio si perde

- La qualità di socio si perde:
  a) per recesso volontario dell'impresa associata, comunicato secondo le modalità ed i termini temporali stabiliti dall'Art.
  5 del presente Statuto;
  b) er cressorio dell'attività d'impresa esercitata nell'ambito territoriale di competenza di Confindustria Basilicata, con decorrenza dalla data di notifica a Confindustria Basilicata medesima;
  c) per fallimento dichierato, con sentenza passata in giudicato e con facoltà del Consiglio di Presidenza di deliberare la sopensione del rapporto associativo per il periodo intercorrente tra la sentenza dichiarativa di fallimento e il passaggio in giudicato della stessa;
  per averiri rineno del requisiti di idoneità richiesti per l'ammissione; con delibera del Consiglio di Presidenza e conseguente essazione di ogni diritto e dovere, ad eccezione della corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto associativo, è ammessa la risoluzione unilaterale da parte di Confindustria Basilicata, senza possibilità di ricorso al Probivir, per infrazioni del Codice Etico e del Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gervarià, ostative al mantenimento del rapporto del sesso;
  e) per esputisone, in conseguenza del verificarsi delle condizioni di cui al comma 5, dell'art. 9, del presente Statu del dell'apporto associativo, con effetti anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protarsi del tempi o di situazioni particolarmente complesse, derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

orocedura.

procedura.
La trasformazione della ragione sociale non estingue il rapporto associativo.
La cessazione del rapporto associativo non esime in alcun caso l'impresa dal pagamento dei contributi associativi dovuti.
Dell'avvenuta risoluzione del rapporto associativo è data notizia, per competenza, alle altre componenti del Sistema
Confederale.
Con la cessazione del rapporto associativo, le persone fisiche che, in virtù del rapporto associativo dell'impresa, avevano
assunto incarichi di rappresentanza estema, ovvero cariche associative all'interno di Confindustria Basilicata e del Sistema
Confederale, perdono automaticamente la titolarità a ricopirile.

SCHEDA ANAGRAFICA AZIENDALE											
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE: DATA COSTITUZIONE:											
CODICE FISCALE:			PARTITA I.V.	<b>A.</b> :							
TITOLARE/LEGALE RAPPRESENT	TANTE										
Cognome e nome:			nato	a:		il:					
e residente a:		in Via:				n°:					
recapiti telefonici:				e-mail:							
SEDE LEGALE											
Indirizzo:											
telefono:											
P. C. C.											
Scrizione C.C.I.A.A. di: R.E.A. n°: data: Attività prevalente: Attività secondaria:											
Export: Si No											
STABILIMENTI E UNITA' PRODUT	TIVE ALLOCATION DACIN	ICATA DIVERSI DAL	LACEDELEO	N.E.							
1 - Indirizzo:						can:					
tel.: fa						· ·					
Iscrizione C.C.I.A.A. di:											
Attività prevalente:		Attività secondaria:									
•											
2 - Indirizzo:						P					
tel.: fa											
Iscrizione C.C.I.A.A. di:											
Attività prevalente:			Attivita secon	daria:							
3 - Indirizzo:	3 - Indirizzo: Città: c.a.p.:										
tel.: fa						•					
Iscrizione C.C.I.A.A. di:											
Attività prevalente:			Attività secon	daria:							
DATI OCCUPAZIONALI COMPLES	SIVI RELATIVI AGLI STAF	BILIMENTI E UNITA'	PRODUTTIVE A	ALLOCATI IN BASILICA	TA						
Numero complessivo DIPENDENTI:		dei quali, OPERAI		IMPIEGATI/QUADRI:		DIRIGENTI:					
		ı		L							
C.C.N.L. applicato:											
Impresa appartenente al GRUI	Impresa appartenente al GRUPPO IMPRENDITORIALE: ,, presente in Basilicata con le seguenti										
altre AZIENDE:											
Impresa da considerarsi PICC	OLA INDUSTRIA, ai sensi d	ell'art. 27 dello Statut	0								
RECAPITI PER LA CORRISPONDE	NZA ASSOCIATIVA										
Indirizzo:			Città:			c.a.p.:					
		e-mail 2:			e-mail	e-mail 3:					
SOGGETTO INCARICATO DI RAPI	PRESENTARE L'IMPRESA	IN SENO A CONFIN	IDUSTRIA BAS	ILICATA (ove diverso d	al titolare/legale	rappresentante)					
Cognome e nome:			nato	a:		il:					
e residente a:		in Via:				n°:					
recapiti telefonici:				e-mail:							
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali e di quelli relativi all'impresa, forniti con il presente Modulo di Adesione, nonché trascritti nella Scheda Anagrafica Aziendale che è parte integrante dello stesso, autorizzando il Sistema Associativo Confederale, costituito da Confindustria, da Confindustria Basilicata e dalle altre componenti territoriali e di categoria, ad utilizzare i predetti dati per l'instaurazione e la gestione del rapporto associativo e per il perseguimento degli scopi associativi e delle finalità istituzionali e di Sistema, sanciti dallo Statuto di Confindustria Basilicata, dal Codice Etico e dei Valori Associativi, dai Regolamenti Confederali e dal Regolamento per la Determinazione dei Contributi Associativi. A tal riguardo, dichiaro di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 del citato Decreto, nei termini in cui la stessa è espressamente riportata sul presente Modulo di Adesione.											
FIRMA del tito	olare/legale rappresentante:		FIRMA del soggetto delegato a rappresentare l'Impresa in seno a Confindustria Basilicata (ove diverso dal titolare/legale rappresentante):								
CDAZIO DICEDVATO ACLI LIFEIOLAMMINIOTRATIVI DI CONFINDICATRIA DAGILICATA											
SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI CONFINDUSTRIA BASILICATA  Verbale di ammissione in qualità di socio effettivo ordinario di territorio aggregato nº:											
Verbale di ammissione in qualità di socio       effettivo       ordinario di territorio       aggregato       n°:											
	Gruppo Imprendito			iccola Industria							



# INFORMATIVA PRIVACY ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

In relazione alla richiesta di adesione dell'Impresa a socio di Confindustria Basilicata, informiamo, ai sensi dell'art. 13, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di trattamento dei dati personali"), che i dati personali forniti con il presente Modulo di Adesione saranno trattati, su supporto cartaceo e informatico, nel rispetto delle condizioni e dei limiti posti dall'art. 11 del citato Decreto, per tutti gli adempimenti connessi all'ammissione a socio, per la conseguente gestione del rapporto associativo instaurato, nonché per il perseguimento degli scopi associativi e delle finalità istituzionali sanciti dallo Statuto di Confindustria Basilicata, dal Codice Etico e dei Valori Associativi, dai Regolamenti Confederali e dal Regolamento per la Determinazione dei Contributi Associativi.

Inoltre, in osservanza delle norme Statutarie che espressamente sanciscono l'appartenenza al Sistema Associativo Confederale da parte di Confindustria Basilicata e delle imprese associate, informiamo che i dati personali relativi al trattamento in questione saranno altresì comunicati, per i medesimi scopi associativi ed istituzionali, alla Confindustria ed alle altre componenti territoriali e di categoria costituenti il Sistema Associativo Confederale.

Per le ragioni testé esposte, precisiamo che i predetti dati personali non sono di natura "obbligatoria" ma il loro mancato rilascio, o il rifiuto del consenso al trattamento degli stessi, espongono alla conseguenza dell'impossibilità di accoglimento dell'istanza di adesione a socio, ovvero, alla oggettiva impossibilità di gestire il rapporto associativo.

Infine, per tutto quanto esplicitato, informiamo:

- che il soggetto "titolare del trattamento" è Confindustria Basilicata, con sedi a Potenza, in Via Di Giura Centro Direzionale, ed a Matera, in Via XX Settembre, n. 3;
- che il soggetto "responsabile del trattamento" è il Responsabile dell'Area Amministrazione e Risorse Umane di Confindustria Basilicata, il cui nominativo è consultabile presso una delle Sedi su indicate, ovvero, accedendo direttamente alla home page del sito internet www.confindustria.basilicata.it;
- che al medesimo soggetto di cui al punto precedente ci si potrà rivolgere per l'esercizio di tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del già citato Decreto.

## Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

"Codice in materia di trattamento dei dati personali"

#### Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

- 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venime a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di compinicazione commerciale.

# Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati

- 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
- 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

# Art. 13. Informativa

- 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 7;
- f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
- 2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
- 3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
- 4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
- 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
  - a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
  - b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
- c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
- 5 bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).